



Numero 3 / 2019

(estratto)

Marco Biasi

**Fuori (dal) gioco: le ragioni di un approfondimento
giuslavoristico sul mondo del calcio**

Fuori (dal) gioco: le ragioni di un approfondimento giuslavoristico sul mondo del calcio

Marco Biasi

Ricercatore dell'Università degli Studi di Milano

Abstract: L'obiettivo del focus è di offrire uno sguardo critico, aperto e pluralista sul fenomeno calcio, dal peculiare angolo visuale del diritto del lavoro. Nell'approfondimento, verranno messe in rilievo, da un lato, la comune tensione prospettica verso l'ampliamento delle tutele oltre i tradizionali confini, rispettivamente, del lavoro subordinato e del lavoro strettamente professionistico, dall'altro lato, le attuali complessità che ineriscono sia il rapporto (diritti ed obblighi delle parti) sia il mercato delle prestazioni sportive (ed i relativi attori), senza dimenticare le questioni concernenti i profili identitari, tanto della persona del calciatore quanto della Società sportiva.

Secondo un noto luogo comune, in Italia si vive di calcio, tanto che, come rilevato da Giuseppe Marotta, “all'edicola, al bar, alla fermata dell'autobus c'è sempre qualcuno pienamente informato su quello che accade sul campo e nello spogliatoio, in grado di valutare e analizzare in dettaglio qualsiasi scelta della società sportiva”¹.

Che però, fuor di metafora, si possa vivere di calcio in senso stretto, trovando nel “passatempo nazionale” la propria fonte di sostentamento, non parrebbe altrettanto universalmente condiviso ed ammesso. Se si pensa che i calciatori oggetto di critiche da parte della tifoseria organizzata vengano provocatoriamente esortati ad “andare a lavorare”², se ne potrebbe ricavare che, agli occhi di una parte degli osservatori, il calcio sia rimasto un – meraviglioso ed aggregante – gioco, governato unicamente da regole tecniche e di *fair play* (le quali rientrano oggi nell'orbita della “giustizia sportiva”, oggetto dell'approfondimento di Alberto Clini e Stefano Filucchi³), e non un lavoro a tutti gli effetti, come ormai da tempo riconosciuto – ma per i soli “professionisti”: v. *infra*

¹ G. Marotta, *Il lavoro dello sportivo: ha ancora senso parlare di subordinazione?*, in *Questa Rivista*.

² Lo hanno di recente ricordato C. Del Bò, F. Santoni de Sio, *La partita perfetta. Filosofia del calcio*, Utet, Torino, 2018, 184-186.

³ A. Clini, S. Filucchi, *Brevi cenni sul rapporto lavoristico tra atleta professionista e Società nel sistema di Giustizia sportiva*, in *Questa Rivista*.

– nel diritto positivo ed in particolare dalla l. 91/1981⁴.

Su quanto poc'anzi osservato non dovrebbe del resto incidere il grado di realizzazione⁵ e di soddisfazione economica del lavoro in questione⁶, la quale peraltro presenta un'elevata variabilità anche tra gli stessi calciatori della massima divisione.

Non essendo, in ogni caso, il diritto del lavoro una *lex pauperorum*, come dimostrato, *inter alia*, dalla pacifica estensione delle relative regole – con gli opportuni adeguamenti – ad un contraente forte e, se vogliamo, “ricco” come il dirigente d'azienda⁷, non vi sarebbero comunque ragioni per escludere dall'accesso alle tutele lavoristiche chi presti un'attività remunerata e professionale a favore di una società di calcio, sulla scorta del (presunto) privilegio derivante dallo svolgimento di un'attività (potenzialmente) assai lucrativa e dalla matrice, quanto meno in origine, ludico/ricreativa.

Del resto, anche guardando all'altra metà del cielo (ossia alla figura datoriale), si nota come le stesse Società calcistiche siano venute nel tempo ad assumere, anche per l'ingresso di capitali (i.e. di investimenti) stranieri, una dimensione sempre più imprenditoriale e meno “mecenatistica”, ad ulteriore conferma della ormai (definitiva) uscita del calcio dall'originario spazio dell'*hobby* o del passatempo⁸.

Ciò premesso, è senz'altro vero che la marcata specialità del lavoro – e, più in generale, dell'ordinamento⁹ – sportivo difficilmente consentirebbe l'applicazione piana della generalità degli istituti caratteristici del diritto del lavoro “standard” (qui da intendersi come non sportivo), come emerge, non solo dall'esame della normativa nazionale (l. 91/1981), ma anche dall'esperienza comparata¹⁰. A ciò si aggiunga che alcuni dei tratti caratteristici del lavoro sportivo si estendono dal rapporto (“naturalmente” a tempo determinato) al mercato delle prestazioni sportive, nel cui ambito un ruolo primario è notoriamente svolto dalla figura dell'agente, che è stata recentemente

⁴ V. già, in precedenza, Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1971, n. 174; Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324; v. poi, nella patria del *football*, *Walker vs. Crystal Palace Football Club* [1910] 1 KB 87. Sul dibattito relativo alla qualificazione delle prestazioni sportive, in epoca anteriore alla l. 91/1981, e sull'iter di approvazione di quest'ultima, v., ampiamente, G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in RIDL, 2002, I, 39 ss.

⁵ Cfr. la datata Cass. 2 aprile 1963, n. 811, in *Foro It.*, 1963, 86, 5, 894, secondo cui l'affermazione della personalità individuale, propria dell'attività sportiva, entrerebbe nella causa del rapporto – anche di natura onerosa – con la società sportiva, precludendo la riconduzione della relativa prestazione al lavoro in senso stretto.

⁶ Cfr. G. Mazzoni, *Note in tema di rapporto di lavoro nell'attività professionale sportiva*, in *Dir. Econ.*, 1965, 599.

⁷ Arg. ex art. 2095 c.c.: cfr., però, sulle conseguenze della crisi del 2008 sul trattamento economico e normativo dei dirigenti, V. Maio, *Problematiche inerenti il licenziamento dei dirigenti privati (ovvero alla ricerca della specialità perduta)?*, in corso di pubblicazione in *Arg. Dir. Lav.*

⁸ G. Marotta, *Il lavoro dello sportivo: ha ancora senso parlare di subordinazione?*, cit.

⁹ Cfr., anche per i riferimenti, l'accurato studio di M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2012, 2a ed., 5 ss.

¹⁰ M. Colucci, F. Hendrickx, *Employment Relationship in Football: A Comparative Analysis*, in M. Colucci, F. Hendrickx (eds.), *Regulating Employment Relationships in Professional Football. A Comparative Analysis*, *European Sports Law and Policy Bulletin*, 2014, 1, 455 ss.

oggetto della riforma di cui viene dato debitamente conto nel contributo di Rolando Favella¹¹.

Al contempo, però, va altresì preso atto di come l'assetto delle regole del (rapporto di lavoro nel) calcio in ambito nazionale non possa dirsi immune ai principi fondamentali dell'ordinamento statale ed euro-unitario, come affermato a più riprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹².

A questo riguardo, una questione particolarmente delicata, affrontata *funditus* nel contributo di Fabrizio Ferraro¹³, concerne la bipartizione tra professionisti e dilettanti accolta dalla l. 91/1981. Nel rimettere, infatti, alle Federazioni, sia pure conformemente alle direttive del C.O.N.I. e degli organismi sportivi internazionali, la scelta di quali prestazioni ricondurre al professionismo, la normativa in vigore esclude – ad avviso di molti, irragionevolmente – dal proprio ambito di applicazione le atlete e gli atleti (c.d. “professionisti di fatto”) che, non inquadrabili come professionisti sulla scorta delle regole federali, svolgono pur sempre un'attività lavorativa remunerata secondo le modalità caratteristiche del lavoro subordinato¹⁴.

Proprio al fine di superare tali criticità, la recente legge delega 8 agosto 2019, n. 86, nell'ambito di un progetto di “ordinamento e semplificazione delle professioni sportive”, ha inteso avviare un processo di “riordino” che implicherebbe la “sostanziale equiparazione delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, anche nell'ambito delle istituzioni scolastiche, nonché del rapporto di lavoro sportivo, al fine di garantire la parità di trattamento e di genere”¹⁵, all'uopo invitando il legislatore delegato a (ri)condurre le figure del professionista e del dilettante entro l'unitaria categoria del “lavoratore sportivo”¹⁶.

I calciatori – e le calciatrici¹⁷ – non sono peraltro le uniche figure qui professionalmente “in gioco”, dividendo costoro il campo, metaforicamente e non, – tra gli altri¹⁸ – con gli arbitri.

¹¹ R. Favella, *La nuova regolamentazione nazionale e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'attività di “agente”. Un salto nel futuro o un ritorno al passato?*, in *Questa Rivista*.

¹² Oltre alla notissima Corte Giust. Ue 15 dicembre 1995, C-415/1993, *Bosman*, v.: Corte Giust. Ue 13 aprile 2000, C-176/96, *Lehtonen*; Corte Giust. Ue 11 aprile 2000, C-51/96 e C-191/97, *Deliege*; Corte Giust. Ue 18 luglio 2006, C-519/04, *Meca Medina*; cfr. già Corte Giust. Ue 12 dicembre 1974, C-36/74, *Walrave*; Corte Giust. Ue 14 luglio 1976, C-13/76, *Donà*. In tema, v. B. Nascimbene, *Diritto sportivo (Unione europea)*, in *Enc. Dir.*, Annali, X, 2017, 343 ss.

¹³ F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *Questa Rivista*.

¹⁴ P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, in *ADL*, 2006, 3, 717; cfr. C. Zoli, *I meriti e le criticità della legge 91/1981 e la sua inapplicabilità al professionismo di fatto*, in *Rass. Dir. Ec. Sport*, 2012, 3, 536 ss.; G. Ianniruberto, *Sport e diritto del lavoro*, in *Foro It.*, 2006, 6, V, 234; A. Bellavista, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *RGL*, 1997, I, 525.

¹⁵ Sulla l. 8 agosto 2019, n. 86, v. D. Rapacciuolo, *La riforma italiana dello sport fra critiche, parentate illegittimità, paure e best practices*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2019, 2, 9 ss.

¹⁶ V. già art. 4, comma 1, lett. c), d.d.l. 1603, presentato alla camera dei deputati il 15 febbraio 2019, su cui P. Sandulli, *Note a prima lettura del disegno di legge n. 1603/2019 in tema di riordino dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2019, 1, 53.

¹⁷ V., tra l'altro, il riferimento alla parità di genere nella delega al governo per la riforma del lavoro sportivo contenuta nella l. 86/2019: cfr. ancora F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, cit.

¹⁸ Per ragioni logistiche, non è stato possibile, in questo Focus, occuparsi anche della figura dell'allenatore, dei direttori tecnico-sportivi e dei preparatori atletici, a loro volta rientranti nel cono d'ombra della l. 23 marzo 1981, n. 91.

Proprio di questi ultimi si occupa Emanuele Dagnino¹⁹, il quale mette criticamente in risalto la circostanza che la figura del direttore di gara, assente “all’interno della elencazione relativa all’ambito applicativo della l. n. 91/1981”, sia stata invece espressamente richiamata, all’articolo 5, comma 1, della l. 86/2019, tra quelle che dovrebbero trovare una regolamentazione entro la nuova cornice, se non proprio fattispecie, del “lavoratore sportivo”.

Nell’impossibilità di preconizzare i possibili contorni di tale figura “trasversale”, il contributo di Simone D’Ascola prende *de iure condito* in esame i diritti e gli obblighi del calciatore professionista, con particolare riguardo alle problematiche, emerse prepotentemente in alcuni recenti casi di cronaca, concernenti il diritto, prima ancora che l’obbligo, di prendere parte (quanto meno) agli allenamenti, anche in ipotesi di dissidi di natura contrattuale con la Società di appartenenza, e la legittimità dell’imposizione, da parte di quest’ultima, del c.d. “ritiro” nell’evenienza di risultati di squadra deludenti²⁰. Non solo. In un mondo sportivo e, in specie, calcistico che, nelle sue complessità, si presenta sotto certi aspetti come una sorta di specchio della società contemporanea, Maura Ranieri insiste sull’importanza della salvaguardia dei profili identitari, tanto del professionista, quanto del club di appartenenza, chiaramente emergente dalle clausole contrattuali e pure dai codici etici adottati dalle Società sportive²¹. A questo proposito, nel successivo contributo, a firma dello scrivente, ci si chiede sino a che punto una regolamentazione pattizia o, a maggior ragione, una previsione unilaterale possa limitare l’esercizio della libertà di espressione del calciatore, in particolare sui *social networks*, ponendosi *in subiecta materia* un delicatissimo problema di coordinamento e di contemperamento tra i diritti del singolo ed il vincolo di fedeltà all’organizzazione, sullo sfondo del generale imperativo del *neminem laedere*²².

In ultima analisi, l’obiettivo del focus è di offrire uno sguardo critico, aperto e pluralista sul fenomeno calcio, dal peculiare angolo visuale del diritto del lavoro. Se in quest’ultimo campo, a sua volta oggetto di profonde trasformazioni (così come ampiamente illustrato da Gabriele Gravina)²³, la congiuntura pare favorevole ad un allargamento della disciplina (art. 2 d.lgs. 81/2015) o delle istanze di protezione verso aree un tempo estranee al tradizionale cono d’ombra della materia (v. l. 81/2017), pare oltremodo significativo – e di sicuro interesse agli occhi dei giuslavoristi – che pure la regolamentazione dello sport stia attraverso un processo di riforma tendente al riconoscimento di un assetto di tutele – almeno in parte – comuni a favore di chi, a

¹⁹ E. Dagnino, *La prestazione arbitrare: inquadramento lavoristico e prospettive di riforma*, in *Questa Rivista*.

²⁰ S. D’Ascola, *Diritti e obblighi del calciatore professionista tra legge e contratto*, in *Questa Rivista*.

²¹ M. Ranieri, *L’identità del professionista e del club nel calcio*, in *Questa Rivista*.

²² M. Biasi, *I calciatori (e i) social: spigolature giuslavoristiche*, in *Questa Rivista*.

²³ G. Gravina, *Il calcio italiano. Analisi, numeri, scenari e prospettive future*, in *Questa Rivista*.

prescindere dalla Federazione e/o della classe sportiva di appartenenza, trovi nell'attività sportiva la propria fonte di sostentamento.